

Modalità per il riuso di applicazioni e prodotti di amministrazione digitale per la Pubblica Amministrazione Toscana e per la costituzione del Catalogo Regionale per il Riuso.

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Toscana, nel quadro della LR 1/2004, promuove il riuso da parte della PA di applicazioni e prodotti di amministrazione digitale (**prodotti**) di cui la regione, i comuni, le province e gli altri enti pubblici della Toscana aderenti a RTRT (**enti**), hanno la titolarità.
2. La promozione del riuso è finalizzata all'obiettivo di accrescere e rendere sistematica sul territorio regionale la disponibilità di servizi per cittadini e imprese.
3. A tal fine la Regione Toscana definisce:
 - a) le aree tematiche sulle quali attivare gli interventi di riuso;
 - b) le risorse allocate per il finanziamento degli interventi di riuso;
 - c) le specifiche funzionali minime che devono caratterizzare i prodotti, per la loro ammissibilità ai finanziamenti;
 - d) i vincoli e gli incentivi per l'accesso alle risorse;
 - e) le modalità di erogazione e revoca delle risorse;
 - f) il piano di monitoraggio, verifica e rendicontazione delle attività svolte nell'ambito degli interventi di riuso.

Art. 2 - Catalogo Regionale per il Riuso

1. La Regione Toscana istituisce il Catalogo Regionale per il Riuso (**catalogo**) e provvede alla sua gestione per conto della RTRT. Il catalogo comprende i prodotti disponibili, a titolo gratuito, per gli interventi di riuso.
2. Ai sensi dell'art. 69 del DL 82/2005, gli enti sono tenuti a partecipare alle iniziative di riuso promosse dalla Regione Toscana, proponendo l'iscrizione dei propri prodotti nel catalogo. La Regione Toscana finanzia interventi di riuso relativi esclusivamente ai prodotti iscritti nel catalogo.
3. Per essere iscritto nel catalogo, un prodotto deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a. essere di proprietà di un ente (nel caso di multiproprietà deve essere indicato l'ente di riferimento);
 - b. essere utilizzato, con licenza gratuita GNU/GPL o simili, da un ente che ne detiene la titolarità in quanto committente di miglioramenti funzionali alle proprie attività istituzionali.
 - c. essere utilizzato, con licenza gratuita GNU/GPL o simili, da un ente per le proprie attività istituzionali;
4. Un prodotto iscritto nel catalogo deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:
 - a. deve uniformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dalla LR 1/2004;
 - b. deve soddisfare gli standard adottati in RTRT;
 - c. non deve preconstituire vincoli o privative di mercato;
 - d. deve essere funzionalmente operativo;
 - e. deve essere corredato dell'adeguata documentazione necessaria all'espletamento di interventi di riuso;
 - f. deve essere accreditato e rispettare gli standard definiti dal decreto dirigenziale 2479/2005 (**accreditamento a e.Toscana**) nei casi previsti dal Decreto stesso

Art. - 3 Riutilizzo e programmi locali

1. La partecipazione agli interventi di riutilizzo e alle relative risorse si colloca all'interno di un processo di progettazione che deve rendere evidenti le scelte complessive sul riutilizzo, sia di livello regionale sia nazionale, e la loro collocazione nei programmi locali di sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza. I programmi devono essere coerenti con le linee di programmazione regionale e di RTRT.
2. La Regione Toscana finanzia, previa approvazione, interventi di riutilizzo collocati nei programmi locali di sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza.

Art. 4 - Ammissibilità delle richieste degli enti aderenti a progetti di e.Toscana

1. Per partecipare agli interventi di riutilizzo e ai relativi finanziamenti, gli enti che hanno aderito ai progetti di e.Toscana devono aver concluso le attività tecniche connesse ai progetti cui partecipano o aver rispettato le relative pianificazioni operative.

Art.5 - Incentivi

1. Gli interventi di riutilizzo sono prevalentemente diretti ai comuni di piccole e medie dimensioni demografico-organizzative e alla diffusione del Free/Libre/Open-Source Software (**FLOSS**). Gli interventi di riutilizzo incentivano le aggregazioni di enti su base locale e, per quanto concerne specifiche aree tematiche, su base provinciale. La Regione Toscana promuove interventi di riutilizzo che mirano al raggiungimento di livelli di servizio omogenei sul territorio regionale e che garantiscono l'interoperabilità dei prodotti.

Art. 6 - Riutilizzo-diffusione

1. Un intervento di riutilizzo, che non prevede lo sviluppo di ulteriori funzionalità del prodotto, può essere cofinanziato per sostenere la diffusione a livello locale di specifici servizi. Nella valutazione delle richieste di finanziamento sono privilegiate le aggregazioni di enti di piccole dimensioni demografico-organizzative, specie se appartenenti ad aree rurali e montane.

Art. 7 - Riutilizzo-ampliamento

1. Un intervento di riutilizzo che prevede l'ampliamento delle funzionalità di un prodotto inserito nel catalogo può:
 - a) estendere le funzionalità del prodotto ovvero il numero di servizi disponibili;
 - b) erogare i servizi disponibili con nuove modalità di accesso ovvero su nuovi canali.
2. Gli enti che intendono partecipare a un intervento di ampliamento di un prodotto in riutilizzo, ne fanno richiesta all'ente titolare che si fa carico di predisporre uno studio di fattibilità e di presentarlo alla Regione Toscana, a nome dei richiedenti. La Regione Toscana valuta gli aspetti tecnici e finanziari dello studio di fattibilità e stabilisce le eventuali modalità di finanziamento.
3. Il titolare di un prodotto iscritto nel catalogo, che abbia ricevuto un finanziamento per l'ampliamento delle sue funzionalità, è tenuto a iscrivere il nuovo prodotto nel catalogo,

secondo quanto previsto dall'art. 69 del Codice della Pubblica amministrazione digitale.

Art. 8 - Adeguamento di prodotti per il riuso

1. Gli enti che intendono adeguare i propri prodotti per ottenere l'accreditamento ad e.Toscana ed iscriverli nel catalogo, possono presentare alla Regione Toscana un progetto di adeguamento che potrà essere di volta in volta finanziato in relazione alla misura dell'intervento e alla rilevanza dei prodotti interessati.

Art. 9 - Promozione di nuovi prodotti a riuso

1. La Regione Toscana sostiene lo sviluppo di nuovi prodotti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, a condizione che soddisfino i requisiti previsti nell'art. 2. e che vengano iscritti nel Catalogo Regionale per il Riuso.

Art. 10 - Flussi finanziari

1. Il finanziamento degli interventi di riuso di cui all'art. 6 avviene direttamente a favore degli enti che richiedono l'utilizzazione dei prodotti oggetto di riuso e, di norma, al momento dell'attivazione dei relativi servizi;
2. Per le attività progettuali e di fornitura connesse alla diffusione di un prodotto iscritto nel catalogo, gli enti beneficiari hanno l'obbligo di rivolgersi, in via preliminare, all'ente che possiede la titolarità del prodotto;
3. Il finanziamento degli interventi di riuso di cui all'art. 7 avviene direttamente a favore degli enti titolari dei prodotti che sono oggetto di riuso, nella misura e con le modalità stabilite nello studio di fattibilità presentato alla Regione Toscana;
4. I finanziamenti degli interventi di cui agli art. 8 e 9 avvengono direttamente a favore degli enti che ne fanno richiesta, nella misura e con le modalità di volta in volta determinate dalla Regione Toscana;
5. Qualsiasi finanziamento erogato dalla Regione Toscana nell'ambito degli interventi per il riuso, è subordinato all'ottenimento dell'accreditamento e.Toscana (se applicabile), per garantire lo sviluppo coeso e integrato del sistema regionale dei servizi per i cittadini e le imprese.

Art. 11 - Monitoraggio, verifica e rendicontazione

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti devono dichiarare l'adesione alle regole per il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione delle attività svolte nell'ambito degli interventi di riuso.

Art. 12 - Riuso e valore aggiunto

1. Gli enti che utilizzano un prodotto iscritto nel catalogo e che apportano ad esso migliorie e aggiornamenti, sono tenuti a comunicare al titolare del prodotto gli interventi effettuati e a fornire, a richiesta del titolare, il codice e la documentazione relativi, così da contribuire all'evoluzione del prodotto.

Art. 13 - Revoca dei finanziamenti

1. Il diritto al finanziamento relativo a un intervento di riuso decade:
 - a) se le risorse finanziarie assegnate non sono impegnate dall'ente nei tempi previsti dall'intervento di riuso;
 - b) se in fase di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dell'intervento di riuso viene verificata l'insussistenza dei requisiti previste dagli artt. 2, 7, 8, 9, 10.

Art. 14- Centro di Competenza per il Riuso

1. Con riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n.1258 del 27/12/2005, che prevede l'attivazione del Centro di Competenza per il Riuso e che identifica il suo ruolo di facilitatore delle iniziative di riuso e di supporto agli enti, una quota dei finanziamenti regionali e dei relativi cofinanziamenti locali, definiti all'atto dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, provvederà a remunerarne le attività.

Art. 15 - Iscrizione di prodotti FLOSS nel Catalogo Regionale per il Riuso

1. I soggetti privati possono richiedere l'inserimento dei propri prodotti nel catalogo, sotto la voce FLOSS, purché, al momento della richiesta di iscrizione, siano utilizzati da almeno un ente per le proprie attività istituzionali.
2. L'iscrizione nel catalogo di un prodotto FLOSS è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 2 e alla disponibilità e conoscibilità del codice sorgente.
3. Nel caso in cui il prodotto sia adeguato o ampliato su richiesta di un ente e con finanziamento regionale o dello stesso ente, la titolarità di tali estensioni è dell'ente committente.